

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MONTIMAR

### Art. 1

1. L'Associazione di Promozione Sociale MONTIMAR, in breve "APS MONTIMAR", costituita nel rispetto della Costituzione in data 30 ottobre 1991, e disciplinata dal Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico.
2. L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) è subordinato all'iscrizione nel relativo Registro o nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione.
4. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione cessa pertanto per volontà degli associati o per impossibilità sopravvenuta di funzionamento.
5. L'associazione ha sede legale in Senigallia, via S. Alfonso Dé Liguori 23 frazione Marzocca. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non costituisce modifica statutaria e pertanto viene deliberata dall'Assemblea ordinaria degli associati. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede all'Agenzia delle Entrate ed agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

### Art. 2

1. L'Associazione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.117/2017, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.
2. Sono attività prioritarie dell'Associazione dirette agli associati, loro famigliari e/o terzi, le seguenti attività di interesse generale:
  - 1) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale quali l'organizzazione di corsi, seminari, laboratori, eventi e qualsiasi iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale;
  - 2) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche attraverso la realizzazione di corsi ed iniziative finalizzate a promuovere sani stili di vita;
  - 3) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e i gruppi di acquisto solidale, attraverso momenti di sensibilizzazione, confronto e organizzazione di iniziative di aiuto reciproco, di solidarietà intergenerazionale e di cittadinanza attiva.

### Art.3

1. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'Art. 6 del D.Lgs. n.117/2017 e nel rispetto dei limiti di Legge, attività diverse da quelle di interesse generale in quanto ad esse secondarie e strumentali. Tali attività saranno individuate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

2. L'Associazione può altresì svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali.

3. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017.

4. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

#### **Art. 4**

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti e condizioni previsti dalla legge.

#### **Art. 5**

1. Il numero dei soci è illimitato.

2. Possono essere soci dell'Associazione quanti condividano gli scopi dell'Associazione e che si impegnino a realizzarli, siano essi persone fisiche, associazioni di promozione sociale nonché, nel rispetto dei parametri di Legge, enti non aventi scopo di lucro.

3. E' esclusa qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso all'associazione come nella vita associativa.

4. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10, essendo vietata la temporaneità del vincolo associativo.

#### **Art. 6**

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

2. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

3. In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

#### **Art. 7**

1. È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio abbia i requisiti di cui all'art.6.

2. Qualora il Consigliere delegato ritenga non sussistere i requisiti di ammissione, provvederà a sottoporre la questione al Consiglio Direttivo che dovrà deliberare collegialmente.

3. All'atto dell'accettazione della domanda, debitamente comunicata, e versato il contributo associativo annuale, l'interessato acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

4. Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio di garanzia dell'associazione se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa alla prima riunione utile dell'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 8**

1. I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere ed approvare il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
- discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
- discutere ed approvare eventuali regolamenti interni;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali;
- visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9**

1. Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.

#### **Art. 10**

1. La qualifica di socio si perde per:

- recesso del socio;
- decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
- espulsione mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti;
- radiazione.

2. La dichiarazione di recesso deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha efficacia all'atto della sua ricezione.

3. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta l'espulsione dell'associato.

4. Le quote associative non sono in nessun caso rimborsabili, trasmissibili o rivalutabili.

#### **Art. 11**

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, in base alla gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto fino ad arrivare alla radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.

#### **Art. 12**

1. Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 11 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.

2. Contro il provvedimento di radiazione, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione debitamente motivata, ricorso all'organismo di garanzia dell'Associazione, se nominato, in mancanza il ricorso va presentato al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito.

3. Nell'attesa della decisione sul ricorso il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso dai suoi diritti, fatta eccezione che per la partecipazione all'Assemblea.

#### **Art. 13**

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dai contributi associativi;
- c) dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito

- e) da elargizioni e donazioni;
- f) da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) da entrate da convenzioni;
- h) da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- i) da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

#### **Art. 14**

1. L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio salvo il più ampio termine di sei mesi per comprovate esigenze, il bilancio di esercizio, redatto secondo il principio di cassa o competenza a secondo dei volumi di ricavi.

2. In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse ed il rispetto dei parametri di Legge.

#### **Art. 15**

1. Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

2. È fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

#### **Art. 16**

1. Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci, organo sovrano;
- il Consiglio Direttivo, organo amministrativo;
- il Presidente;
- l'Organo di garanzia, eventuale;
- l'Organo di controllo, eletto al verificarsi dei presupposti di Legge.

2. Tutte le cariche sociali hanno carattere di volontarietà e non possono essere remunerate. Può essere solo autorizzato dal Consiglio direttivo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute da chiunque sia incaricato a svolgere un compito nell'interesse dell'Associazione.

3. tutte le cariche sociali sono annuali e rinnovabili senza limitazione di tempo.

#### **Art. 17**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci.

2. Hanno diritto di voto i soci maggiorenni che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti. ai soci minorenni può essere richiesto un voto consultivo.

#### **Art. 18**

1. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca nella sede o nelle sedi in cui viene svolta l'attività almeno quindici giorni prima nonché attraverso gli strumenti che il Consiglio Direttivo può ritenere più utili ad assicurare ampia partecipazione (e-mail, telefono ecc.).

2. L'Assemblea viene altresì convocata su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto o su richiesta dell'Organo di controllo qualora eletto. In questi ultimi casi, l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

#### **Art. 19**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, da indirsi in orario o giorno diverso dalla prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, non più di tre soci.

#### **Art. 20**

1. Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

#### **Art. 21**

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

4. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante

i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

## **Art. 22**

1. L'Assemblea dei soci, convocata nei termini di cui al primo comma dell'art. 18, è competente in merito alle seguenti materie:

- approvazione delle linee generali del programma di attività;
- approvazione del bilancio di esercizio, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
- programmazione delle attività ed approvazione eventuale del bilancio preventivo;
- elezione e revoca dei componenti gli organi sociali, esercitando eventualmente anche le azioni di responsabilità nei confronti dei relativi componenti;
- approvazione dei Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può prevedere l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
- determinazione della quota associativa annuale;
- delibera, in fase di ricorso, sul diniego di ammissione e sulle radiazioni, nel caso in cui non sia eletto l'Organo di garanzia;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

## **Art. 23**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che ne hanno diritto e dura in carica un anno.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di soci non inferiore a tre e non superiore a nove. Il numero dei componenti del Consiglio viene deliberato dai soci nel corso dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio in cui esercita il mandato il Consiglio.

3. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

## **Art. 24**

1. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

## **Art. 25**

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: è il legale rappresentante, convoca e presiede il Consiglio;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

e può delegare ai suoi componenti specifiche funzioni come, a titolo meramente esemplificativo, quelle di:

- Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;
- Tesoriere: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico;

avvalendosi inoltre della collaborazione anche di soci che non sono membri del Consiglio Direttivo.

## **Art. 26**

1. Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio nel rispetto dei vincoli di Legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare sulle richieste di ammissione a socio quando non vi provvede singolarmente il Consigliere interpellato;
- proporre all'Assemblea dei soci la determinazione della quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art.11;
- predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell'assemblea dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

## **Art. 27**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed almeno tre volte all'anno.

2. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. E' da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

3. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei Consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

4. Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

#### **Art. 28**

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni: il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

3. In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

#### **Art. 29**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

#### **Art. 30**

1. Il Collegio dei Garanti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. I suoi componenti devono essere dotati di indubbia moralità e competenza in relazione alla natura dell'incarico, durano in carica tre anni e sono rinominabili.

2. In caso di morte, decadenza o rinuncia di un Garante subentrano i supplenti in ordine di età. Questi restano in carica per tutta la durata originaria del mandato.

3. Il Collegio dei Garanti elegge al proprio interno il Presidente.

4. Il Collegio si esprime, entro il termine di un mese dalla ricezione della richiesta, con decisione inappellabile, sulle istanze di intervento avanzate in forma scritta in materia di:

- interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dell'eventuale Regolamento interno;
- diniego di ammissione a socio;
- esclusione del socio, in sede di appello, dopo aver sentito le parti coinvolte.

5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

**Art. 31**

1. L'Associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge, dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo.

**Art. 32**

1. La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei 3/4 dei soci maggiorenni in regola con il versamento del contributo associativo.

2. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato, in un'assemblea con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto dei  $\frac{3}{4}$  dei soci presenti.

3. In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Amministrazione preposta e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore per fini sociali procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

4. È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

**Art. 33**

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Senigallia, 3 maggio 2021

Il Presidente

Il Segretario